



Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	369	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869	
Norma di delega:	Articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Numero di articoli:	6	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	8 gennaio 2026	8 gennaio 2026
annuncio:	13 gennaio 2026	13 gennaio 2026
assegnazione:	9 gennaio 2026	9 gennaio 2026
termine per l'espressione del parere:	18 febbraio 2026	18 febbraio 2026
Commissione competente :	Senato - 8 ^a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica	VIII Ambiente
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio, Senato - 4 ^a Politiche dell'Unione europea	V Bilancio, XIV Unione Europea

Premessa

Il Regolamento 2024/1991 sul ripristino della natura

Con le [direttive 2009/147/Ce \(Uccelli\)](#) e [92/43/Cee \(Habitat\)](#) sono state previste condotte per la salvaguardia di specie animali e di aree naturali, che tuttavia hanno bisogno di essere implementate, in considerazione del continuo degradarsi degli ambienti naturali.

La [Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030](#) prevede in generale la protezione normativa di almeno il 30% della superficie terrestre, comprese le acque interne, e del 30% dei mari dell'Unione, e che almeno il 30% delle specie e degli habitat la cui conservazione non è soddisfacente, lo diventi entro il 2030.

Al fine di avviare e attuare politiche ambientali rivolte al raggiungimento di tali traguardi, è stato approvato ed emanato il [regolamento \(UE\) 2024/1991](#) (di seguito "regolamento"), che stabilisce norme sul ripristino della natura e che modifica il regolamento 2022/869 (sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee), obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ed entrato in vigore dal 18 agosto 2024, che prevede:

- il recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
- il conseguimento degli obiettivi generali dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
- una maggiore sicurezza alimentare;
- l'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.

Le norme previste impattano su ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, comprendenti zone umide, formazione erbose, foreste, fiumi e laghi, nonché ecosistemi marini, inclusi praterie marine, banchi di spugne e banchi coralliferi.

Gli Stati membri definiscono e attuano interventi per ripristinare congiuntamente, quale obiettivo dell'UE, almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050 (art. 1).

Per quanto riguarda gli habitat ritenuti in cattive condizioni, elencati nel regolamento, gli Stati membri dovranno adottare (in base a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento) misure volte a ripristinare:

- almeno il 30% entro il 2030;
- almeno il 60% entro il 2040;
- almeno il 90% entro il 2050.

Fino al 2030 gli Stati membri, nell'attuazione delle misure di ripristino, dovranno dare priorità ai [siti Natura 2000](#).

Ciascuno Stato membro sarà tenuto a elaborare e a presentare alla Commissione entro il 1° settembre 2026 un piano nazionale di ripristino indicante le misure ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi (artt. 14, 15 e 16). La Commissione valuterà il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. Gli Stati membri dovranno poi monitorare i progressi compiuti e riferire in proposito.

Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione valuterà l'applicazione del regolamento e il suo impatto sui settori agricolo, forestale e della pesca, nonché i suoi effetti socioeconomici più ampi.

Per approfondimenti si rinvia alla [sezione "Il Ripristino della Natura" del sito web del Ministero dell'ambiente](#).

La norma di delega

L'[articolo 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91](#) (legge di delegazione europea 2024):

- reca, al comma 1, una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (vale a dire **entro il 10 gennaio 2026**), per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1991.

- prevede, al comma 2, che, nell'esercizio della prevista delega, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali (indicati all'articolo 32 della L. 234/2012), i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4 (Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce), 5 (Ripristino degli ecosistemi marini), 6 (Energia da fonti rinnovabili), 8 (Ripristino degli ecosistemi urbani), 9 (Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali), 10 (Ripristino delle popolazioni di impollinatori) e 13 (Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi) del regolamento, e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11 (Ripristino degli ecosistemi agricoli), 12 (Ripristino degli ecosistemi forestali) e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

- b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento.

- stabilisce, al comma 3, l'adozione del previsto decreto legislativo previa **intesa della Conferenza unificata**.

- reca, al comma 4, la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che dall'attuazione dell'art. 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Contenuto

Lo schema di decreto in esame si compone di 6 articoli.

La relazione illustrativa sottolinea che il presente schema, nel rispetto della norma di delega, "disciplina: 1. l'individuazione delle autorità nazionali competenti; 2. la procedura per la redazione, adozione e aggiornamento del Piano Nazionale di Ripristino; 3. il riparto delle responsabilità attuative tra amministrazioni statali, regionali e locali; 4. il funzionamento del Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico; 5. la clausola di invarianza finanziaria".

L'**articolo 1** individua **oggetto e ambito di applicazione** del presente decreto legislativo, stabilendo che esso prevede le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 (di seguito "regolamento"), che stabilisce norme sul ripristino della natura.

[Art. 1 \(Oggetto e ambito di applicazione\)](#)

L'**articolo 2** – in recepimento del criterio di delega recato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 18 della legge 91/2025 – individua le **autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento**.

[Art. 2 \(Autorità nazionali competenti\)](#)

In particolare, il comma 1 dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento.

Il comma 2 dispone che il **MASE**, nell'ambito delle funzioni di cui al comma precedente, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento.

Tali articoli del regolamento sono relativi: al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce (art. 4); all'energia da fonti rinnovabili (art. 6); al ripristino degli ecosistemi urbani (art. 8) e al

ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali (art. 9).

Il comma 3 dispone che il MASE è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il MASAF, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento per gli aspetti relativi a:

a) la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento;

b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento;

c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'UE, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

Si ricorda che l'art. 5 del regolamento disciplina il ripristino degli ecosistemi marini. L'articolo 10 riguarda invece il ripristino delle popolazioni di impollinatori.

L'articolo 13 prevede la messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello di UE.

Il comma 4 dispone che il **MASAF**, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento.

Tali articoli del regolamento disciplinano il ripristino degli ecosistemi agricoli (art. 11) e il ripristino degli ecosistemi forestali (art. 12).

Il comma 5 dispone che il MASAF è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il MASE, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento per gli aspetti relativi a:

a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'UE;

b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento;

c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'UE al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

La relazione tecnica ricorda che le attività contemplate dall'articolo in esame, affidate al MASE e al MASAF, sono svolte nell'ambito del [Protocollo d'intesa](#) "finalizzato a definire le forme di coordinamento, raccordo e collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione del regolamento".

L'articolo 3 – in recepimento del criterio di delega recato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 18 della legge 91/2025 – disciplina la redazione e l'adozione del **Piano nazionale di ripristino**.

Art. 3 (Piano nazionale di ripristino)

In particolare, il comma 1 prevede che le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle **attività relative alla redazione del Piano**.

Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento.

Si ricorda che gli artt. 14-15 del regolamento disciplinano la preparazione e il contenuto dei piani nazionali di ripristino. L'articolo 16 dispone inoltre che "ogni Stato membro presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 14 e 15 entro il 1° settembre 2026".

L'articolo 19 disciplina invece il riesame del piano nazionale di ripristino, stabilendo in particolare che "ogni Stato membro riesamina e rivede il proprio piano nazionale di ripristino, includendovi misure aggiuntive, entro il 30 giugno 2032 e successivamente entro il 30 giugno 2042. Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, ogni Stato membro riesamina il proprio piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive" e che "ogni Stato membro pubblica e presenta alla Commissione il proprio piano nazionale di ripristino riveduto".

Il comma 2 dispone che il Piano è **adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento, **sentita la Conferenza unificata**.

L'art. 17 del regolamento prevede (al paragrafo 1) che la Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento e (al paragrafo 6) che "lo Stato membro mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione".

Si fa notare che, in [risposta all'interrogazione 3/01270](#), il Ministro dell'ambiente ha evidenziato, nella seduta dell'Assemblea della Camera del 19 giugno 2024, che il Piano nazionale di ripristino "conterrà e deve contenere le azioni da intraprendere sino a giugno 2032. Lo schema del Piano dovrà essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e in tale sede sarà prevista una fase di consultazione e partecipazione pubblica, che garantirà il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Il Piano sarà, altresì, adottato seguendo un approccio multidisciplinare per l'individuazione delle misure di ripristino, nonché tenendo in considerazione le iniziative che sono già in atto a livello nazionale e regionale nell'ambito della Rete Natura 2000. È opportuno evidenziare che il MASE sta già partecipando alle riunioni con la Commissione europea e con gli altri Stati membri al fine di definire il *format* del Piano. In ogni caso, il contenuto del Piano dovrà dare continuità alle misure del PNRR dell'*Ecosystem restoration*, la quale, come intervento, prevede 37 interventi su larga scala per il ripristino, la protezione dei fondali e degli *habitat* marini, il rafforzamento del Sistema nazionale di osservazione degli ecosistemi marini e costieri, la mappatura dei fondali e degli *habitat* costieri e marini di interesse conservazionistico. In conclusione, la definizione partecipata delle azioni del Piano nazionale con tutti i soggetti e le categorie interessate risulta fondamentale al fine di tarare al meglio le modalità di raggiungimento del *target*".

Il comma 3 dispone che le autorità nazionali competenti provvedono, altresì, ad assicurare la **raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste** ai sensi dell'art. 21 del regolamento.

Si ricorda in particolare il disposto del paragrafo 1 del citato art. 21, in base al quale entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica, alla Commissione:

- le zone oggetto delle misure di ripristino;
- l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione;
- le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali che sono state rimosse;
- il loro contributo all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'UE.

L'articolo 4 – in recepimento del criterio di delega recato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 18 della legge 91/2025 – individua le **amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino**.

Il comma 1 dispone che il **MASE** e il **MASAF**, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini (previsti dall'art. 5 del regolamento), fatto salvo quanto previsto al comma 2.

I commi 2 e 3 stabiliscono che le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali**, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino:

- degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce (previsti dall'art. 4 del regolamento);
- degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali (previsti dall'art. 5 del regolamento);
- delle popolazioni di impollinatori (previsti dall'art. 10 del regolamento);
- degli ecosistemi agricoli (previsti dall'art. 11 del regolamento).
- della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali (previsti dall'art. 9 del regolamento).

In base al comma 4, Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e **gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o private** sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali (previsti dall'art. 12 del regolamento).

Il comma 5 dispone invece che i **comuni e le città metropolitane** sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani (previsti dall'art. 8 del regolamento).

Il comma 6 prevede che le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 (cioè le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o private, e i comuni e le città metropolitane) nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

Si ricorda che gli articoli citati sono relativi: al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce (art. 4); al ripristino degli ecosistemi urbani (art. 8); al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali (art. 9); al ripristino delle popolazioni di impollinatori (art. 10); al ripristino degli ecosistemi agricoli (art. 11) e al ripristino degli ecosistemi forestali (art. 12).

Art. 4
(Amministrazioni
responsabili per
l'attuazione del
Piano)

Il comma 7 dispone che le amministrazioni di cui ai commi precedenti, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì, lo svolgimento delle attività relative al monitoraggio (come previsto e disciplinato dall'art. 20 del regolamento) e alla trasmissione alle autorità nazionali competenti delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea (come previsto dall'art. 21 del regolamento).

L'**articolo 5** prevede (al comma 1) la costituzione, presso il MASE, di un **Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico** (di seguito «Tavolo interministeriale») e ne disciplina la composizione. [Art. 5 \(Tavolo interministeriale\)](#)

Il comma 2 di tale articolo dispone che tale Tavolo si riunisce con cadenza annuale e **assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte** ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.

Il comma 3 stabilisce che ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 6** – in ossequio a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 della legge 91/2025 – reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [Art. 6 \(Clausola di invarianza finanziaria\)](#)

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene su profili appartenenti alla materia **tutela dell'ambiente**, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Si ricorda che la tutela dell'ambiente si configura come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una materia 'trasversale', "in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze della Corte costituzionale nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024).

Senato: Dossier n. 625
Camera: n. 369
16 gennaio 2026

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✂ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✂ CD_ambiente

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Am0115